

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 707

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CINCIARI RODANO MARIA LISA, DE LAURO MATERA ANNA, IOTTI LEONILDE, MERLIN ANGELINA, VIVIANI LUCIANA, RE GIUSEPPINA, DIAZ LAURA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA**

*Presentata il 12 dicembre 1958*

**Modificazioni alla legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, a parziale modifica della legge 1° maggio 1955, n. 368, prevede la sospensione del prossimo aumento dei canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane e professionali, limitatamente alle annate 1959-60.

Tale proposta è dettata dalla necessità di evitare un'ulteriore tensione dei prezzi, che si ripercuoterebbe gravemente sulle già pesanti condizioni di vita di tanta parte delle famiglie italiane.

Non è chi non veda come si tratti di una misura provvisoria soprattutto volta ad impedire che, in attesa dell'adozione di organici e ormai indifferibili provvedimenti, l'equilibrio economico nazionale subisca decisivi cedimenti.

Infatti l'esame del cammino dei prezzi interni e internazionali, nonché degli altri fattori economici, lo stato della finanza statale e pubblica, le note difficoltà di finanziamento degli stessi piani pluriennali presentati dal Governo, i licenziamenti in atto in numerosi complessi industriali, non sono che alcuni ma significativi sintomi della gravità della situazione.

È per questo che si ravvisa l'urgenza di evitare, nell'attuale situazione economica, l'intervento di un elemento — quale l'aumento dei canoni delle locazioni — che per la sua particolare influenza sullo intero mercato non mancherebbe di divenire causa dell'aggravarsi di una tendenza sostanzialmente inflazionistica.

Siamo certi, pertanto, che questa proposta di legge raccoglierà il vostro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli aumenti dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitazione o all'esercizio di attività artigiana o professionale, previsti dall'articolo 2 della legge 1° maggio 1955, n. 368, non si applicano per gli anni 1959 e 1960.